

STATUTO DELL' Associazione di promozione sociale "Theatre of Eternal Values Italia"

C.F. 91104910335

Articolo 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, a norma dell'art. 36 del Codice Civile e ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale "Theatre of Eternal Values Italia" (di seguito denominata Associazione), in forma di associazione non riconosciuta, i soci intendono promuovere e valorizzare il teatro, come modello di rilettura culturale-sociale, come forma composita, come modello ideale di educazione permanente, e multidisciplinare con altre forme d'arte.

L'Associazione di promozione sociale "Theatre of Eternal Values Italia", in breve Associazione di promozione sociale TEV " Italia ha sede in Via Sopramuro n. 60 a Piacenza, sono conferite al Consiglio Direttivo le facoltà di deliberare lo spostamento della sede e di istituire altre sedi operative secondarie, senza necessità di modifiche statutarie.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione "Theatre of Eternal Values Italia" è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, garantisce i diritti inviolabili della persona, la democrazia della struttura, pari opportunità uomo-donna, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali. Essa svolge attività di utilità sociale in aderenza ai bisogni territoriali e alle proprie risorse, a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione potrà aderire, con delibera dell'Assemblea generale, ad altre Associazioni ed Enti italiane e/o estere, quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini sociali. Il Presidente del Consiglio Direttivo è delegato ad aderire in nome e per conto dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione potrà depositare presso gli uffici competenti, il proprio logo.

Articolo 2 – SCOPI ED ATTIVITÀ

L'Associazione ha come scopo la promozione, l'organizzazione e la diffusione di eventi artistici ed iniziative volte ad affermare i valori universali. Alcuni soci fondatori hanno già sperimentato in Belgio ed in Austria la valenza educativa del teatro ed intendono proporlo anche in Italia, mantenendo i rapporti le altre Associazioni (TEV) estere, in un'ottica d'approccio a rete culturale-internazionale. L'Associazione, forte di queste esperienze, proporrà una produzione artistica allargata e multidisciplinare, particolarmente adatta ai giovani, improntata alla ricerca della verità, alla realizzazione del sé, allo sviluppo di una sensibilità estetica che scaturisca dalla consapevolezza dell'importanza dei principi etici quale fondamento irrinunciabile dell'evoluzione dell'uomo. Le iniziative avranno un approccio interculturale, proprio perchè volte alla formazione ed alla consapevolezza dei valori che accomunano tutte le culture: l'innocenza, la libertà di coscienza, l'uguaglianza ed il rispetto reciproco tra i popoli, etnie e culture, l'onestà e la trasparenza, la generosità, la solidarietà, e la non violenza. L'Associazione crede fermamente nel ruolo educativo della formazione teatrale ed artistica in genere, quale espressione e rappresentazione dei rapporti fra gli uomini, i loro valori e l'universalità dei valori dello spirito. Associazione si propone di:

- favorire ed organizzare manifestazioni musicali, eventi artistici, festival, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di intrattenimento e spettacolo legati al teatro, alla musica ed all'arte.
 - gestire ed organizzare la Nirmal Arts Academy, il Festival Cultura dello Spirito, Culture of The Spirit Festival, eventi già di fatto organizzati dal 2005, con impegno personale di alcuni soci.
 - Promuovere, coordinare, gestire laboratori musicali strumentali e vocali, laboratori di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica : teatrale, musicale, scrittura creativa, del canto e della danza.
 - Promuovere, coordinare, gestire laboratori di scultura ed artigianato.
 - Favorire ed organizzare in proprio o per conto terzi, manifestazioni musicali, eventi artistici, festival, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di intrattenimento e spettacolo legata alla musica ed all'arte.
 - Attivare iniziative musicali, artistiche e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, volte a promuovere la persona ed i valori dello spirito.
 - Organizzare corsi e stages di teatro, danza, movimento, fotografia, pittura, video montaggio, sceneggiatura.
 - Proporre corsi di salute e natura.
 - Favorire l'approccio interculturale fra i soci, mediante corsi di lingua, serate con cucina etnica.
 - Promuovere corsi e momenti ricreativi e formativi per i propri soci.
 - Partecipare, mediante i propri rappresentanti, ad eventi, incontri e dibattiti organizzati da altre Associazioni ed Organizzazioni che condividano gli stessi scopi
 - L'Associazione potrà partecipare, sostenere e realizzare, anche all'estero, manifestazioni ed attività, consone ai propri intenti sociali, in uno spirito comunitario volta alla conoscenza del se' individuale ed una consapevolezza collettiva
 - Offrire un punto di riferimento orientativo e di sostegno per i propri aderenti, e per le Associazioni che condividono gli stessi principi ispiratori. L'Associazione, nel rispetto delle proprie finalità, provvederà ad informare circa le proprie attività attraverso pubblicazioni, strumenti informatici, supporti audiovisivi e multimediali, coinvolgendo in modo attivo tutti i cittadini interessati. L'Associazione attiverà inoltre collaborazioni con tutte le organizzazioni e gli Enti pubblici e privati locali, nazionali ed internazionali che perseguono le stesse finalità.
- L'Associazione "Theatre of Eternal Values Italia" potrà svolgere anche altre attività strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie.

Articolo 3 – ATTIVITÀ SOCIALE

L'attività sociale è svolta dai soci ed è riferita all'amministrazione ordinaria, alla cura delle relazioni tra i soci e a tutte quelle attività che sono svolte per realizzare gli scopi di cui all'art. 2. Nello svolgimento dell'attività sociale i soci possono avvalersi della collaborazione di persone esterne all'Associazione, esperte in vari settori, tenute comunque a rispettare le norme del presente statuto.

TITOLO SECONDO

Soci

Articolo 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio, previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, eventuali Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro o persone giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) italiane o straniere che non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività promosse dalla stessa. I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. L'Associazione "Theatre of Eternal Values Italia" si munirà di un proprio libro soci e, se lo vorrà, potrà produrre una propria tessera sociale; tale tessera di adesione avrà validità dalla data di adesione al termine dell'anno solare di riferimento (31 dicembre). Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione.

Articolo 5 – RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

La richiesta di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta, e deve recare dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione e di approvazione ed impegno di osservanza dello Statuto.

Articolo 6 – AMMISSIONE A SOCIO

L'accoglimento delle domande di ammissione a socio è deciso dal Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di precisare il motivo di un eventuale rifiuto attraverso una comunicazione scritta all'interessato.

Articolo 7 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni d'età hanno diritto ad un voto e godono dei seguenti diritti:

- partecipare per un periodo illimitato alla vita associativa;
- eleggere gli organi dell'Associazione;
- essere eleggibili negli organi dell'Associazione;
- votare l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
- partecipare, nel limite del possibile, a tutte le attività dell'associazione;
- usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l'Associazione può ottenere;
- partecipare all'Assemblea con diritto di parola e di voto;
- ricevere informazioni sull'attività e sugli accordi realizzati da qualsiasi organo dell'Associazione;
- accedere a tutti gli atti e documenti dell'Associazione;
- ad informare e controllare nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 8 – DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il dovere di:

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro;
- partecipare all'Assemblea annuale dell'Associazione;
- comportarsi verso gli aderenti e all'esterno dell'Associazione con spirito di solidarietà e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
- partecipare, compatibilmente con le proprie possibilità, alle attività dell'Associazione;
- osservare lo Statuto dell'Associazione e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- rispettare gli scopi dell'Associazione e comunque utilizzare il nome di "Theatre of Eternal Values Italia" solo per attività promosse dall'Associazione e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
- versare la quota associativa.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ed avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio decade per uno qualsiasi dei seguenti motivi:

- rinuncia volontaria, comunicata al Consiglio Direttivo e da questo accettata;
- mancato pagamento della quota annuale **entro il** dell'anno successivo a quello di riferimento;
- condotta incompatibile con i doveri dei soci e mancanza di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- inosservanza dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
- abuso del nome dell'Associazione o messa in atto di comportamento che reca danno al prestigio dell'Associazione, o che ne perturba gravemente le iniziative;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea con l'approvazione di almeno 2/3 dei soci presenti, dopo aver concesso al socio in esame la possibilità di fornire le proprie giustificazioni. Il socio escluso potrà ricorrere al giudizio dell'organo dei Probiviri. Il recesso non comporta alcun onere per il socio e non darà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Tesoriere;
- può essere istituito un Collegio sindacale.

Tali organi hanno carattere volontario e non sono retribuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentabili.

Articolo 11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, tutti i soci. Ogni socio ha diritto di voto; il voto è palese, e sarà a scrutinio segreto solo se una richiesta in tal senso verrà avanzata da almeno 1/10 dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente.

Articolo 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;
- su richiesta scritta, indirizzata al consiglio di Direttivo da almeno 1/10 dei soci.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito contenente l'ordine del giorno che deve essere inoltrato per posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma ad ogni singolo socio risultante dal libro dei soci; in caso di comprovata urgenza l'Assemblea straordinaria può essere convocata in tempi e modi utili. L'avviso di convocazione dovrà altresì essere affisso presso la sede, e dovrà essere reso noto attraverso gli eventuali strumenti di comunicazione adottati dall'Associazione.

Articolo 13 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei suoi membri, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti nell'adunanza.

Articolo 14 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera:

- lo Statuto e le sue modificazioni;
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio Direttivo, previa definizione del numero dei consiglieri, e del Collegio Sindacale;
- la revoca del Presidente e di tutti i membri del Consiglio Direttivo;
- la cessazione delle attività dell'Associazione.

Delibera inoltre:

- le direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
- le quote di ammissione e i contributi associativi;
- l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- l'eventuale acquisto di beni immobili e beni mobili registrati, autorizzando il Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, ad effettuare materialmente l'acquisto;
- l'eventuale esclusione dei soci ordinari.
- ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dai singoli soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

L'Assemblea delibera con la ricerca del consenso. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Per le deliberazioni in

merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati attribuiti sia in prima che in seconda convocazione. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente, e tenuto a sua cura nella sede dell'Associazione; ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Articolo 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri, inclusi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Le cariche non sono cumulabili. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo è della durata di due anni, e può essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- nomina al proprio interno il Vice Presidente e il Segretario;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica e li propone all'Assemblea;
- approva il bilancio consuntivo e la relazione consuntiva e li propone all'Assemblea;
- delibera sulle richieste di ammissione a socio;
- delibera su qualsiasi altra attività che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea;
- propone l'eventuale cessazione delle attività dell'Associazione.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed è necessario dar luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro, il Consiglio Direttivo dà luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere assente che dura in carica per lo stesso residuo periodo.

Articolo 16 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei costituenti del consiglio medesimo. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica. Le deliberazioni sono prese per consenso. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede a nuove votazioni; nel caso permanga la parità, prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Tesoriere. Nelle sue funzioni il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate, i cui responsabili potranno partecipare come specialisti alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, ma senza diritto di voto. Per le attività internazionali gli amministratori, potranno valersi del supporto di un apposito Comitato Consultivo Internazionale (CCI), composto da persone (?soci-non soci) con provata esperienza nella realizzazione di progetti a carattere sovranazionale, i rapporti saranno stabiliti in un apposito regolamento. .

Articolo 17 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica per due anni. È responsabile dell'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Al Presidente spetta la firma sociale; egli stipula le convenzioni e i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione. Il Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinario lavoro di detti organi, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le delibere del Consiglio Direttivo, cura che siano custoditi tali documenti presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati da tutti i soci.

In caso di assenza del Presidente, dovuta a gravi impedimenti, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Vice presidente.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea, corredati da idonee relazioni.

Articolo 18 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni.

In caso di assenza o impedimento giustificato del Presidente, lo sostituisce in tutti i suoi compiti e funzioni, assumendo anche il potere di firma.

Articolo 19 – IL TESORIERE

Il Tesoriere, è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica per due anni. Redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, custodisce somme e valori, ne è responsabile davanti al Consiglio, provvede alla gestione della cassa, provvedendo sia agli incassi che ai versamenti, aggiorna la contabilità.

Articolo 20 – COLLEGIO SINDACALE

Al Collegio sindacale spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Detto Collegio potrà essere istituito in qualsiasi momento qualora la maggioranza dei soci ne faccia richiesta o sia previsto per legge. I sindaci sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica due anni. L'incarico di sindaco è incompatibile con la carica di Consigliere.

Articolo 21 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea potrà provvedere all'elezione del Collegio dei Probiviri, quale organo di garanzia interno, in numero da uno a tre membri, scelti anche fra i soci, in possesso di comprovato equilibrio di giudizio ed obiettività nelle valutazioni sui fatti personali e collettivi inerenti il comportamento degli associati tra loro e nei confronti dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione; i suoi membri durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di tre volte. L'incarico è incompatibile con la carica di Consigliere Direttivo. I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

TITOLO QUARTO

Risorse economiche

Articolo 22 – PATRIMONIO SOCIALE

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi dei soci, di persone fisiche o giuridiche, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali;
- erogazioni, donazioni, lasciti;
- rimborsi per convenzioni o contratti;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, ricevute anche attraverso campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi;
- entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio sostegno, quali feste e sottoscrizioni a premio;
- ogni altro tipo di entrata proveniente da attività compatibili con le finalità di promozione sociale.

Articolo 23 – I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Articolo 24 – I CONTRIBUTI

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di adesione stabilita dall'Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo accetta contributi straordinari dei soci e di persone fisiche o giuridiche.

Il Consiglio Direttivo accetta contributi da parte dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.

Articolo 25 – EROGAZIONI, DONAZIONI, LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari saranno accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera anche le modalità di utilizzo di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Articolo 26 – CONTRIBUTI PER CONVENZIONI E CONTRATTI

Le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti vengono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche sulle modalità di utilizzo degli stessi.

Articolo 27 – DEVOLUZIONE DEI BENI

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni di proprietà dopo la liquidazione saranno devoluti ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 – DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde in via principale il patrimonio sociale, poiché l'associazione non è riconosciuta e ricorre il regime patrimoniale della "autonomia patrimoniale imperfetta".

TITOLO QUINTO

Il bilancio

Articolo 29 – IL BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo, che deve essere predisposto nei tre mesi anteriori al nuovo esercizio finanziario, contiene le previsioni di entrata e le previsioni di uscita che si manifesteranno nel futuro esercizio.

Il bilancio consuntivo, che sarà predisposto nei tre mesi successivi all'esercizio finanziario di riferimento, contiene tutte le entrate e tutte le uscite che si sono manifestate nell'esercizio finanziario trascorso. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti i soci, nei venti giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

Articolo 30 – ELABORAZIONE DEL BILANCIO

I bilanci preventivo e consuntivo sono elaborati dal Presidente sulla base di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 31 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono entrambi approvati dall'Assemblea. I bilanci preventivo e consuntivo sono messi a disposizione dei soci venti giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per il loro esame e approvazione. Il bilancio preventivo deve essere approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento. Entrambi i documenti devono essere approvati con voto palese dalla maggioranza assoluta dei presenti. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale dell'Assemblea in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 32 – AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO SESTO

Convenzioni e contratti

Articolo 33 – DELIBERAZIONE E STIPULA DELLE CONVENZIONI DEI CONTRATTI

Le convenzioni e i contratti tra l'Associazione e gli altri Enti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione che decide anche sulle modalità di attuazione della stessa. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

TITOLO SETTIMO

Dipendenti e collaboratori

Articolo 34 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Associazione, al fine di garantire un regolare funzionamento, può avvalersi di dipendenti o di collaboratori con rapporto di lavoro autonomo, anche occasionale. I rapporti fra l'Associazione e i dipendenti saranno disciplinati dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro che sarà individuato al momento dell'assunzione. I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori con rapporto di lavoro autonomo sono regolamentati dall'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione potrà altresì avvalersi, in momenti salienti della propria attività, per organizzare manifestazioni sociali, di solidarietà o per lavori di emergenza, di prestazioni occasionali e/o prestazioni di lavoro accessorio come previsto dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.

TITOLO OTTAVO

Responsabilità

Articolo 35 – COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ADERENTI

I soci dell'Associazione che svolgono effettiva attività sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge.

Art. 36 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI

L'Associazione risponde dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati, provvedendo alla stipula di una polizza per la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

TITOLO NONO

Le controversie

Art. 37 – Le controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati e/o tra questi e l'Associazione circa l'interpretazione, l'esecuzione e la validità del presente Statuto, sarà demandata in via preliminare al Collegio dei Probiviri. Qualora non si pervenisse alla risoluzione della controversia, questa sarà demandata alla cognizione di un Collegio Arbitrale formato da tre membri, da nominarsi uno ciascuno dalle parti ed il terzo, in veste di Presidente, dagli arbitri di parte, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Piacenza. L'arbitrato sarà irrituale e gli arbitri agiranno quali mandatari delle parti, senza vincoli di forma o di procedura, decidendo secondo equità, anche a maggioranza. Pertanto il responso cui perverrà il Collegio Arbitrale sarà considerato dalle parti come espressione della loro volontà, cui assoggettarsi inderogabilmente.

TITOLO DECIMO

Rinvio normativo

Articolo 38 – NORME GENERALI FINALI

Per quanto previsto dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti e ai principi dell'Ordinamento Giuridico Italiano.